



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000146/10

Roma, 5 agosto 2010

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali CONI Servizi s.p.a.

Loro Sedi

Oggetto: provvedimenti legislativi statali interessanti l'organizzazione sportiva:

- A. Legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" (cd. "Manovra economica").
- B. Legge 22 maggio 2010, n. 73, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, recante "disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti <caroselli> e <cartiere>, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori".
- C. Deducibilità dal reddito d'impresa dei corrispettivi per sponsorizzazioni d'importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Nota Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 9546-67967/2010 del 17 giugno 2010.
- D. Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare".
- E. AGCOM – deliberazione 16 aprile 2010, recante "Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, per l'anno 2009 (stagione sportiva 2008/2009)". (Deliberazione n. 115/10/CONS).

- F. Decreto Ministero della Salute 19 aprile 2010 recante "Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
-

A) LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E COMPETITIVITA' ECONOMICA" (CD. "MANOVRA ECONOMICA").

E' stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 174 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 176 del 30 luglio 2010 la suddetta legge.

- 1) Tra le numerose misure in essa contenute, alcune si riferiscono, direttamente o indirettamente, all'organizzazione sportiva. In particolare si segnala quanto segue:

Partecipazione organi collegiali – art. 6, comma 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli **enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche** nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

Nel rappresentare la scarsa chiarezza della norma, che non risulta essere coerente con quanto previsto nell'ambito del capoverso immediatamente successivo, si fa presente che la legge di conversione ha comunque espressamente escluso l'applicabilità della norma de qua alle società.

Spese per organi collegiali – art. 6, comma 3

A partire dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalle **pubbliche amministrazioni**, comprese le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10%.

Tale norma si riferisce specificatamente a indennità, compensi, gettoni, retribuzioni a qualsiasi titolo corrisposti **dalle pubbliche amministrazioni** di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (vale a dire i soggetti inseriti nell'Elenco ISTAT).

Composizione organi di amministrazione e collegio revisori – art. 6, comma 5

Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto 78/2010, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori,

siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.

Compenso componenti organi di amministrazione e controllo di società inserite nell'elenco ISTAT – art. 6, comma 6

Nelle società inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del decreto 78/2010, dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'art. 2389, 1 comma, c.c., dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10%. La disposizione si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Spesa per Consulenze – art. 6, comma 7

A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle **amministrazioni pubbliche** di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (di cui all'elenco ISTAT), nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario non può superare il 20% di quella sostenuta nel 2009.

Spese per convegni e di rappresentanza – art. 6, comma 8

A decorrere dall'anno 2011, le **amministrazioni pubbliche di cui all'elenco ISTAT**, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nel corso del 2009 per le medesime finalità.

A decorrere dal 1° luglio 2010, l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie inaugurative e di altri eventi simili, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente.

Spese per sponsorizzazioni – art. 6, comma 9

Le **stesse amministrazioni di cui all'elenco ISTAT**, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni a decorrere dall'anno 2011.

Variazioni compensative – art. 6, comma 10

Sono ammesse variazioni compensative tra le spese per consulenze (art. 6, comma 7) e le spese per convegni e di rappresentanza, (art. 6, comma 8) purché si rispettino i limiti complessivi.

Società inserite elenco ISTAT: spese per consulenze, per rappresentanza e per sponsorizzazioni – art. 6, comma 11

Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano ai principi di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6.

Spese per attività di formazione – art. 6, comma 13

A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per attività esclusivamente di formazione sostenuta dalle **amministrazioni pubbliche** di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (**di cui all'elenco ISTAT**) non possono essere superiore al 50% di quanto sostenuto nel 2009.

Auto blu – art. 6, comma 14

A decorrere dal 2011, le **amministrazioni pubbliche** inserite nel conto economico consolidato della PA, come **individuate dall'ISTAT** ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, devono ridurre del 20% rispetto al 2009 le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e la gestione delle auto di servizio nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Trattamenti economici – art. 9, comma 1

Per il triennio 2011 – 2013 il trattamento economico complessivo dei **dipendenti delle amministrazioni pubbliche**, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, **come individuate dall'ISTAT**, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo restando in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio.

Art. 9, comma 2 - bis

Dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici dei dipendenti pubblici, anche dirigenti, sono ridotti del 5% per la parte oltre 90mila euro e fino a 150 mila euro; del 10% per la parte eccedente i 150 mila euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è , comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Art. 9, comma 4

I rinnovi contrattuali del **personale della PA** per il biennio 2008 – 2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti superiori al 3,2%.

Art. 9, comma 21

I meccanismi retributivi per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del d.lgs. 165/2001, così come previsti dall'art. 24 della legge 448/1998, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del d.lgs. 165/2001e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.

Per il personale di cui all'articolo 3 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Ciò premesso, considerata la presenza di difficoltà interpretative ed applicative per l'organizzazione sportiva connesse ad alcune disposizioni della presente legge, Il CONI ha formulato alcune osservazioni in proposito al Ministero dell'economia e delle finanze, osservazioni recepite in un ordine del giorno (Odg. 9/3638/17. Bonciani) approvato dalla Camera dei Deputati ed accolto dal Governo, e di seguito riportato.

Si resta, comunque, in attesa di apposita circolare esplicativa, della quale sarà data tempestiva comunicazione, che sarà emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze e che consentirà di chiarire la reale portata della norma e di dissipare le difficoltà interpretative ed applicative connesse alla concreta applicazione di alcune disposizioni della presente legge rispetto alla organizzazione sportiva.

OdG. 9/3638/17. Bonciani.

La Camera,
premesse che:

le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 fanno riferimento alle pubbliche amministrazioni come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009. In tale elenco ISTAT figurano sia il CONI, sia la CONI Servizi SpA, sia molte Federazioni sportive nazionali (31, su 45);

per il CONI - in ragione della sua natura di ente pubblico non economico nazionale - non v'è dubbio che sia compreso tra gli enti soggetti alle citate disposizioni, altrettanto non vale per la CONI Servizi SpA e le Federazioni sportive nazionali, sia perché laddove nello stesso provvedimento si è voluto fare riferimento alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, lo si è fatto espressamente e in modo specifico, sia perché nel concetto di «pubbliche amministrazioni», come definito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» sono comprese «tutte le amministrazioni dello Stato ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziata delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;

la CONI Servizi SpA e le Federazioni sportive nazionali, benché inserite nel suddetto elenco ISTAT, non sono pertanto da intendersi quali pubbliche amministrazioni, in quanto essendo il CONI il destinatario delle risorse provenienti dal bilancio dello

Stato, l'assoggettamento alle norme oltre al CONI - anche di CONI Servizi SpA e delle Federazioni sportive nazionali (cui il CONI trasferisce i contributi statali) - si concretizzerebbe in una duplicazione di intervento nei confronti delle medesime risorse;

è quindi evidente che con riguardo alla CONI Servizi SpA e alle Federazioni sportive nazionali, con particolare riferimento alle tematiche afferenti il personale ed i contratti di lavoro, debbano essere applicate le disposizioni rivolte alle società e non quelle dirette alle pubbliche amministrazioni anche perché allo stato attuale anche i contratti collettivi di lavoro applicati sono di tipo privatistico e, per espressa indicazione fornita ufficialmente sin dal 2004 dal Ministero della funzione pubblica, vengono negoziati direttamente dalla società, esulando quindi dall'iter di rinnovo per il tramite dell'ARAN proprio dei contratti delle pubbliche amministrazioni;

l'articolo 6, comma 5, prevede che tutti gli enti pubblici provvedono all'adeguamento dei propri statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore rispettivamente a cinque e tre componenti;

non è possibile l'applicazione di tale disposizione per gli organi del CONI (Consiglio Nazionale e Giunta Nazionale, composti rispettivamente da 75 e 20 membri, prevalentemente di natura elettiva), la cui composizione è prevista da una specifica disposizione legislativa (decreto legislativo n. 242 del 1999) nonché in attuazione delle regole della Carta Olimpica del Comitato Olimpico Internazionale, stante il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale ai sensi del decreto-legge n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 280 del 2003;

occorre altresì considerare che, alla luce delle suddette norme, i membri degli organi di amministrazione del CONI o sono eletti in rappresentanza delle rispettive categorie (atleti, tecnici, rappresentati degli enti di promozione sportiva, delle discipline sportive associate, delle associazioni benemerite, delle strutture provinciali e regionali del CONI) o sono membri di diritto (presidenti delle Federazioni sportive nazionali e membri italiani del CIO);

analogo problema si pone per le Federazioni sportive nazionali aventi natura di ente pubblico (Unione Italiana Tiro a Segno - Automobil Club d'Italia - Aero Club d'Italia) che, in base alle norme dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché in attuazione del richiamato decreto legislativo n. 242 del 1999, sono tenute ad assicurare nei propri organi direttivi la presenza di determinate categorie (atleti, tecnici);

l'articolo 6, comma 12, introduce per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, un contenimento delle spese per missione, prevedendo in particolare che le stesse non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;

tale disposizione è altamente pregiudizievole per il CONI in considerazione del fatto che lo svolgimento di attività sportive su base non annuale comporta un disallineamento temporale delle esigenze che non possono avere come base di riferimento su cui operare la riduzione a un solo anno, nella specie il 2009, ma è necessario prevedere che il limite da assumere a riferimento a base di calcolo deve

essere computato con riferimento alla media di spesa sostenuta per le stesse finalità nel quadriennio 2006-2009,

impegna il Governo:

- ad adottare ogni utile misura, anche di natura interpretativa, volta a specificare che, con riguardo alla CONI Servizi SpA e alle Federazioni sportive nazionali, con particolare riferimento alle tematiche afferenti il personale ed i contratti di lavoro, debbano essere applicate le disposizioni rivolte alle società e non quelle dirette alle pubbliche amministrazioni;
 - ad adottare ogni utile misura, anche di natura interpretativa, volta a specificare che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge in esame, non si applichino al CONI e alle Federazioni sportive nazionali aventi natura di ente pubblico per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999;
 - ad adottare ogni utile misura, anche di natura interpretativa, volta a specificare che, con riguardo al CONI, il limite di spesa per missioni di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge in esame, è computato con riferimento alla media di spesa sostenuta per le stesse finalità nel quadriennio 2006-2009.
- 2) Si riporta, di seguito, una sintetica informativa concernente una selezione delle disposizioni di carattere tributario di maggior rilievo e di applicazione generale di cui alla suddetta legge 122/2010.

Art. 14 – Patto di stabilità interno e altre disposizioni sugli enti territoriali.

Il comma 33, con norma d'interpretazione autentica, dichiara la natura non tributaria della tariffa d'igiene ambientale (TIA) relativa alla gestione dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 38 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Scopo della riportata disposizione appare evidentemente quello di sottoporre ad IVA gli importi dovuti per il detto titolo.

Vale però considerare che la norma non sembra idonea a conseguire il risultato cui era destinata, stante che la tariffa d'igiene ambientale con essa richiamata non è quella adottata dai Comuni italiani, che risulta invece essere disciplinata dal DPR n. 22/1997, in ordine alla quale, peraltro, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238/2009 ne ha riconosciuto la materia tributaria e, come tale, quindi, non assoggettabile ad IVA.

Art. 19 – Aggiornamento del catasto.

Con i commi da 1 a 7 viene attivata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Anagrafe immobiliare integrata, costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio, con l'attuazione di idonee forme di collaborazione con i commi, allo scopo di attestare, ai fini fiscali, per ciascun immobile, i dati relativi al soggetto titolare di diritti reali.

E' fatto, poi, obbligo ai soggetti titolari di diritti reali su immobili che non risultano dichiarati in catasto di presentare, ai fini fiscali, entro il 31 dicembre 2010, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale; le dichiarazioni saranno rese, quindi, disponibili ai commi per i controlli di conformità urbanistico-edilizia (comma 8).

Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010, i titolari di diritti reali su immobili oggetto di interventi edilizi che hanno determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in catasto devono presentare, ai fini fiscali, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.

Restano salve, oltre che le procedure di cui all'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le attività da svolgere in surroga dall'Agenzia del Territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché le attività di accertamento relative ad immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione, che siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati (comma 9).

La mancata presentazione di aggiornamento catastale di cui al comma 3 comporta l'attribuzione transitoria di una rendita presunta (comma 10), mentre l'omissione della presentazione della dichiarazione di cui al comma 9 dà luogo ad accertamenti da parte dell'Agenzia del Territorio, con la collaborazione dei comuni (comma 11).

Il comma 14, recando modifiche all'art. 29 della legge 27 febbraio 1985, pone l'obbligo di indicare negli atti pubblici e nelle scritture private autenticate relativi ad unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Tale dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Sono esclusi da questi obblighi gli atti relativi a mutui ipotecari. Prima della stipula degli atti il notaio deve individuare gli intestatari catastali e verificare la rispondenza con i registri immobiliari.

Il comma 15 stabilisce che la richiesta di registrazione dei contratti di locazione deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali dell'immobile, pena la sanzione del 120 per cento dell'imposta dovuta.

Le disposizioni dei commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010.

Art. 20 – Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Con tale articolo, a decorrere dal 31 maggio 2010, l'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'art. 49, commi 1,5,8,12 e 13 del d.lgs. n. 231/2007 è limitato dai previgenti 12.500 euro a 5000 euro. Oltre tale ultimo importo è obbligatorio effettuare i pagamenti con assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale, ovvero mediante sistemi di pagamento elettronici.

Per le violazioni alla suddescritta norma, la sanzione amministrativa pecuniaria minima è fissata a 3000 euro, con aumento a cinque volte per violazioni d'importo superiori a 50.000 euro. Tali sanzioni non sono applicabili per le violazioni commesse dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010.

Art. 21 – Comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate.

L'articolo dispone che con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono individuati termini e modalità per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA non inferiori a 3000 euro. Per l'omissione o l'incompletezza della comunicazione

è comminabile la sanzione di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 471/1997, da 258,23 euro a 2065,83 euro.

Art. 22 – Aggiornamento dell'accertamento sintetico.

La norma dispone che agli accertamenti relativi ai redditi per il quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto al 31 maggio 2010 si applica la presunzione che le spese effettuate dal contribuente si considerano sostenute con il reddito dell'anno, salva la possibilità di fornire la prova contraria. La determinazione sintetica può essere, altresì, basata su altri elementi indicativi di capacità contributiva differenziati in base al nucleo familiare e al contesto territoriale, individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con periodicità biennale. La determinazione sintetica del reddito è tuttora possibile soltanto qualora il reddito complessivo accertabile eccede di almeno un quinto quello dichiarato.

Art. 23 – Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi".

L'articolo introduce una specifica attività di controllo fiscale e contributivo nei confronti di imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data d'inizio.

Art. 24 – Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistemica".

La norma stabilisce una programmazione sistematica dei controlli fiscali nei confronti delle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo d'imposta, non determinata da compensi agli amministratori e soci e sempreché non abbiano deliberato un aumento di capitale a titolo oneroso d'importo eguale alle perdite fiscali.

Art. 25 – Contrasto d'interessi.

A decorrere dal 1° luglio 2010, ai sensi del detto articolo, le banche e le Poste Italiane S.p.A. devono operare una ritenuta d'acconto del 10 per cento nei confronti delle imprese destinatarie di bonifici disposti in loro favore da coloro che sostengono spese per le quali competono deduzioni o detrazioni d'imposta, quali, ad esempio, quelle per ristrutturazione edilizia per riqualificazione energetica. La norma rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in ordine all'individuazione delle tipologie di pagamenti da sottoporre a ritenute e alle modalità di esecuzione dei relativi adempimenti.

Art. 27 – Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto alle frodi.

Recando modifiche all'art. 35 del DPR n. 633/1972 sulla disciplina IVA, si dispone che coloro che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono darne comunicazione nella dichiarazione d'inizio di attività. Entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA l'Ufficio può, tuttavia, emettere provvedimenti di diniego.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di diniego o di revoca dell'autorizzazione all'effettuazione di operazioni intracomunitarie.

Art. 29 – Concentrazione della riscossione nell'accertamento.

L'articolo dispone che gli avvisi di accertamento emersi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e sull'IVA notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi a periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi devono contenere anche l'intimazione a pagare entro il termine di presentazione del ricorso, gli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi di cui all'art. 15 del DPR n. 602/1973. L'avviso di accertamento e gli atti di rideterminazione degli importi dovuti emanati successivamente costituiscono titolo esecutivo e sono assistiti da una procedura di riscossione particolarmente celere. Con uno o più provvedimenti regolamentari si provvederà a razionalizzare le procedure di riscossione coattiva.

L'articolo, poi, sostituendo l'art. 1 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introduce una più pressante disciplina sanzionatoria a contrasto della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Art. 30 – Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS.

La norma stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011 anche l'attività di riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo contenente, a pena di nullità, tutti gli elementi elencati nella norma stessa, nonché l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, pena l'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

Art. 31 – Preclusione all'autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 la compensazione di crediti erariali è vietata fino alla concorrenza dell'importo di debiti di ammontare superiore a 1500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso d'inosservanza del detto divieto è applicabile una sanzione pari al 50 per cento dell'importo indebitamente compensato. Tuttavia la sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo pende contestazione giudiziale.

Potrà, tuttavia, effettuarsi il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto in trattazione.

L'articolo ammette poi la compensazione dei crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti con le somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo, sempre a partire dal 1° gennaio 2011, ai sensi dello art. 28-quater del DPR n. 602/1973.

Art. 35 – Razionalizzazione dell'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato fiscale.

Con l'articolo in rassegna:

- inserendo l'art. 40-bis dopo l'art. 40 del DPR n. 600/1973, vengono dettate nuove norme per l'accertamento IRES dei soggetti aderenti al consolidato fiscale, in base alle quali, stante la responsabilità solidale tra la consolidante e ciascuna società consolidata, la rettifica della dichiarazione singole è effettuata con un solo atto notificato sia alla consolidata che alla consolidante dall'Agenzia delle Entrate competente alla data in cui è stata presentata la dichiarazione. Con detto atto è determinata anche la maggiore imposta accertata e irrogate le relative sanzioni;
- con l'aggiunta dell'art. 9-bis dopo l'art. 9 del d.lgs. n. 218/1997, viene poi disciplinata la procedura di accertamento con adesione nel consolidamento.

Art. 38 – Altre disposizioni in materia tributaria.

Con tale articolo si dispone, tra l'altro, l'obbligo, per i soggetti prestatori, di comunicare all'INPS i dati di coloro che hanno beneficiato di prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito degli studi universitari, nonché la comunicazione di sanzioni, in aggiunta alla restituzione del vantaggio conseguito, a carico dei soggetti che hanno illegittimamente fruito delle prestazioni stesse.

L'articolo reca, inoltre, norme volte alla razionalizzazione delle modalità di notifica in materia fiscale ed al potenziamento dei servizi telematici e di posta elettronica certificata nei rapporti intercorrenti tra i soggetti interessati e le agenzie fiscali e gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Art. 39 – Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

L'articolo prevede che nei confronti delle persone fisiche residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, nonché nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari è prorogato al 20 dicembre 2010.

Analoga proroga è stabilita al 15 dicembre 2010 per i contributi previdenziali e assistenziali.

La ripresa della riscossione dei tributi, contributi e premi di cui sopra avverrà, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante pagamento in 120 rate

mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011, con le modalità stabilite da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 52-bis – Rateizzazioni.

La norma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in trattazione e fino al 3 dicembre 2011, prevede che la garanzia per il pagamento rateale degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione può essere prestata anche mediante ipoteca volontaria per un valore pari al doppio della somma oggetto di rateizzazione.

Art. 55 – Disposizioni finanziarie.

L'articolo rinvia a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri il differimento del versamento dell'acconto IRPEF dovuto per i periodi d'imposta 2011 e 2012. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta tratteranno l'acconto tenendo conto del differimento.

B) LEGGE 22 MAGGIO 2010, N. 73, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 25 MARZO 2010, N. 40, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTITRIBUTARIE E FINANZIARIE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI INTERNAZIONALI E NAZIONALI OPERATE, TRA L'ALTRO, NELLA FORMA DEI COSIDDETTI <<CAROSELLI>> E <<CARTIERE>>, DI POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE TRIBUTARIA ANCHE IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA, DI DESTINAZIONE DEI GETTITI RECUPERATI AL FINANZIAMENTO DI UN FONDO PER INCENTIVI E SOSTEGNO DELLA DOMANDA IN PARTICOLARI SETTORI”.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 120 del 25 maggio 2010 è stata pubblicata la legge indicata all'oggetto che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 25 maggio 2010, n.40, recante “disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti >>caroselli>> e <<cartiere>>, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”.

La suddetta legge presenta alcune disposizioni di diretto interesse per l'organizzazione sportiva nazionale.

CINQUE PER MILLE

L'articolo 2, comma 4 – novies, del provvedimento legislativo in oggetto stabilisce che, per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2009, sulla base delle modalità e dei criteri di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

- a) al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 460/1997;
- b) al finanziamento degli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- c) al finanziamento degli enti della ricerca sanitaria;
- d) al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività d'interesse sociale.

In base al disposto del comma 4 – undecies, i suddetti soggetti, di cui al comma 4 – novies, ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, sono stabiliti le modalità della richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti (cfr. DPCM 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 131 dell' 8 giugno 2010).

Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 4 – novies, lettera e), ai fini dell'individuazione dei soggetti che possono accedere al contributo, delle modalità di rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009. Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato per la disciplina delle modalità di ammissione al riparto del cinque per mille per l'anno 2010.

Ai sensi del disposto di cui al comma 4 – quaterdecies, all'attuazione delle predette disposizioni si provvederà solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 2 – quinquies.

Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2007, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri

19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, per l'integrazione documentale delle domande tempestivamente presentate in via telematica, rispettivamente per l'esercizio finanziario 2007 e per quello 2008, degli enti individuati nei commi 4 – quinquiesdecies e 4 – sexiesdecies.

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA

L'articolo 5 del presente provvedimento legislativo apporta delle modifiche all'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

In particolare, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, alcuni interventi edilizi possono ora essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo.

Tra gli altri, si segnalano gli interventi di manutenzione ordinaria; gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro – silvo – pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui in precedenza, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo alcuni interventi tra i quali:

- gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001 ("interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne;
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- gli interventi inerenti le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Riguardo ai suddetti interventi, l'interessato allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui al primo punto (interventi di manutenzione straordinaria), i dati identificativi dell'impresa cui intende affidare la realizzazione dei lavori nonché una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali.

Inoltre, riguardo a tutti i suddetti interventi, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34 – quinquies, comma 2, lettera b), del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

Le Regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina in argomento ad interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge.

La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, laddove prevista, comportano la comminazione della sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le suddette attività, il certificato steso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al DPR 12 gennaio 10998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.

C) DEDUCIBILITA' DAL REDDITO DI IMPRESA DEI CORRISPETTIVI PER SPONSORIZZAZIONI D'IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO SUPERIORE A 200.000 EURO IN FAVORE DI SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE. NOTA AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA N. 9546 – 67967/2010 DEL 17 GIUGNO 2010.

Con la suddetta nota l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - rispondendo ad una richiesta di consulenza giuridica avanzata dal CONI il 30 marzo 2009, ha riconosciuto la deducibilità dal reddito di impresa, per il soggetto erogante, delle somme corrisposte a società e associazioni sportive dilettantistiche a titolo di sponsorizzazione o altra prestazione pubblicitaria, per importi superiori al limite complessivo annuo di 200.000 euro, entro il quale, ai sensi dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, vige la presunzione assoluta che trattasi di spese di pubblicità.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che "l'eccedenza in discorso sarà deducibile dal reddito d'impresa del soggetto erogante ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, a condizione ovviamente, che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria".

In proposito, il detto Ufficio Tributario ha, altresì, precisato che, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa delle spese in argomento, devono, inoltre, essere soddisfatti, secondo i principi generali recati dal TUIR all'art. 109, i requisiti:

- della competenza;
- della certezza, quanto all'esistenza del conto;
- dell'oggettiva determinabilità del conto stesso, quanto al relativo ammontare; all'inerenza della spesa ad attività da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.

D) DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66, RECANTE "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE".

Nel supplemento Ordinario n. 84/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 106 del 8 maggio 2010, è stato pubblicato il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare".

Tale provvedimento contiene alcune disposizioni interessanti l'organizzazione sportiva nazionale.

Unione Italiana Tiro a Segno (UITS)

In particolare, l'art. 20 del suddetto Codice annovera, tra gli Enti posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa, l'Unione Italiana tiro a Segno (UITS).

L'articolo 250 reca specifiche disposizioni in materia di campi di tiro a segno i quali, impiantati a spese dello Stato, sono compresi tra gli immobili demaniali militari. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro a segno è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa. I campi di tiro a segno sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato.

La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno di cui in precedenza è stabilita in euro 11.56.

Infine l'articolo 2129 del provvedimento in argomento dispone che all'articolo 31, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole <<Ferme restando le disposizioni di cui al decreto – legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Ferme restando le disposizioni sul tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare>>.

Personale dei gruppi sportivi

L'art. 1524 stabilisce che le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni, del personale dei gruppi

sportivi delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, devono essere determinate in apposito regolamento, con l'osservanza dei seguenti criteri:

- a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;
- b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, firmatari di apposite convenzioni con il CONI e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche,
- c) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;
- d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi.

Attività e provvedimenti del Consiglio di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi

L'art. 2020 del presente provvedimento dispone che il Consiglio di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, dopo aver verificato e chiuso le note definitive, prende in esame la posizione di ogni iscritto e adotta i provvedimenti prescritti, ad eccezione di quelli relativi agli specialisti della montagna o ai soci della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), del Club Alpino Italiano, dell'Alpenverein tesserati da almeno un anno, sempre che sia gli uni che gli altri abbiano svolto specifica attività agonistica o professionale nel settore della montagna, comprovata da idonea documentazione, e facciano domanda prima dell'arruolamento al competente ufficio delle Capitanerie di porto di prestare servizio nelle truppe alpine e ne siano riconosciuti idonei.

Attività sportiva

L'art. 2046 statuisce che le forze armate, nell'ambito delle attività loro assegnate, e compatibilmente con lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, facilitano la preparazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive.

I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le società e le istituzioni sportive e ricreative del luogo. I militari di leva che risultano atleti riconosciuti di livello nazionale da una commissione, composta dai rappresentanti del CONI e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto dal regolamento. I suddetti militari vengono assegnati ai centri sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa. I militari che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di Forza armata o che non vengono destinati nei predetti centri, possono essere assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla società sportiva di appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio.

Le richieste di assegnazione presso le sedi di origine vengono inoltrate dal CONI almeno quattro mesi prima della partenza del contingente di appartenenza degli interessati, salvo che i presupposti per la richiesta si verifichino in un momento successivo.

E) AGCOM – DELIBERAZIONE 16 APRILE 2010, RECANTE “MISURA E MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DOVUTO DAGLI ORGANIZZATORI DELLE COMPETIZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9, PER L’ANNO 2009” (STAGIONE SPORTIVA 2008/2009). (DELIBERAZIONE N. 115/10/CONS).

Nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 135 del 12 giugno 2010, è stata pubblicata la deliberazione dell’AGCOM 16 aprile 2010 recante “Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, per l’anno 2009”.

In base alla suddetta deliberazione, per l’anno 2009, la contribuzione di cui all’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dovuta all’Autorità dai soggetti organizzatori di competizioni sportive professionistiche a squadre è fissato in misura pari allo 0,50 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2008/2009, risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera.

Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Quanto alle modalità afferenti al versamento, si rappresenta che il versamento del contributo eseguito entro il 31 luglio 2010 deve essere effettuato a favore del c/c bancario identificato dal codice IBAN IT65J0100503382000000200015 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro – gruppo BNP Paribas – ed intestato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

I soggetti tenuti al versamento del ripetuto contributo comunicano, altresì, all’AGCOM, entro il 30 settembre 2010, i dati anagrafici ed economici richiesti. Per la suddetta comunicazione deve essere utilizzata copia del modello allegato alla presente delibera, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni.

La mancata o tardiva presentazione del citato modello, nonché l’indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

F) DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 19 APRILE 2010 RECANTE “REVISIONE DELLA LISTA DEI FARMACI, DELLE SOSTANZE BIOLOGICAMENTE O FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE E DELLE PRATICHE MEDICHE, IL CUI IMPIEGO E’ CONSIDERATO DOPING, AI SENSI DELLA LEGGE 14 DICEMBRE 2000, N. 376”.

E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 116 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 126 del 1° giugno 2010 il decreto indicato all'oggetto, emanato dal Ministero della salute di concerto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport.

In particolare il decreto prevede l'approvazione della lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III, il cui impiego è considerato *doping* a norma dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in adesione alla lista adottata con l'appendice I della Convenzione internazionale contro il doping nello sport adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO, ratificata con la Legge 26 novembre 2007, n. 230, e con l'emendamento all'appendice della Convenzione contro il doping nello sport ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore dal 1° gennaio 2010 e riportata nell'allegato I.

Sono, inoltre, approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II.

La lista è composta dalle seguenti cinque sezioni:

Sezione 1: classi vietate;

Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;

Sezione 3: specialità medicinali contenenti principi attivi vietati;

Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;

Sezione 5: pratiche e metodi vietati.

Le disposizioni del presente decreto, entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, 1°giugno 2010, sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 12 marzo 2009.

Si informa, infine, che è possibile visionare e/o scaricare il presente decreto connettendosi al sito internet della Gazzetta Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it) entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Raffaele Pagnozzi)

